

DCO 503/2012/R/COM

***Orientamenti in materia di adeguamento
del tasso di riferimento per il calcolo
degli interessi di mora***

Osservazioni e proposte ANIGAS

14 dicembre 2012

PREMESSA

Con il presente documento Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 503/2012/R/COM, con cui l'Autorità ha posto in consultazione modifiche del calcolo del tasso di interesse moratorio attualmente praticato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute a diverso titolo da parte degli esercenti.

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas innanzitutto intende sottolineare la necessità che l'applicazione dei tassi di interesse moratori segua un principio di reciprocità: il tasso di interesse riconosciuto dagli esercenti a favore della CCSE dovrà coincidere con quello che quest'ultima dovrà riconoscere all'esercente in caso di ritardati e/o parziali pagamenti.

La logica proposta nel DCO di definire uno *spread* sul tasso di interesse moratorio tale da disincentivare comportamenti opportunistici si ritiene condivisibile. Si evidenzia tuttavia che il rapporto tra esercenti e CCSE potrebbe non risultare sempre equiparabile a quello intercorrente nelle transazioni commerciali che presuppongono la presenza di prestazione e controprestazione a carico delle parti coinvolte.

Potrebbe essere opportuno, pertanto, che l'Autorità tenga conto di tali aspetti nella definizione del livello che riterrà più congruo.

Inoltre, si segnala che la definizione di TEMG della Banca d'Italia non è univoca: esistono differenti tipi di TEMG in relazione alle differenti tipologie di operazione (e.g.: in caso di "scoperto di conto" 16,4%, per i mutui a tasso variabile invece 8,9% - fonte BI). Pertanto è necessario che venga esplicitato quale TEMG si intende utilizzare quale riferimento per il monitoraggio di cui al par. 3.12 del DCO. Su tale aspetto si chiede conferma che tale attività di controllo anti usura sia condotta in ogni caso, a prescindere dall'ipotesi che sarà adottata.

Infine si evidenzia come, laddove l'esercente fosse sottoposto all'applicazione, nei confronti della Cassa, di tassi di interesse per ritardato pagamento differenti rispetto a quelli che il medesimo operatore può applicare al cliente moroso, non si troverebbe in una condizione di neutralità economico-finanziaria. Si segnala a questo proposito che il fenomeno lamentato dalla Cassa, descritto al par. 2.24 del DCO, è diffuso anche nel rapporto tra gli operatori e i rispettivi clienti.

A tal proposito sarà necessario consentire l'adeguamento dei contratti tra esercenti e rispettivi clienti. Per quest'ultimo aspetto le tempistiche di revisione del tasso di interesse dovranno essere compatibili con quelle necessarie per la modifica dei contratti in essere.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S.1. Si condivide l'ipotesi di prevedere l'utilizzo di un unico tasso di riferimento da applicarsi sulle somme dovute dagli esercenti alla Cassa? Motivare la risposta.

Sì si condivide, purché come già descritto nelle osservazioni generali venga garantito il principio di reciprocità e neutralità.

S.2. Quale ipotesi di intervento si ritiene preferibile tra quelle proposte? Si individuano ipotesi ulteriori? Motivare la risposta.

S.3. Quale livello dello *spread* si ritiene opportuno adottare per evitare effetti distorsivi nel comportamento degli esercenti? Motivare la risposta.

Entrambe le ipotesi descritte nel DCO appaiono percorribili, purché con un adeguamento del tasso di *spread* in coerenza con quanto già descritto nelle osservazioni generali.

S.4. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di prevedere uno *spread* crescente al crescere dei giorni di ritardo nei pagamenti? Motivare la risposta.

In linea di principio si condivide la soluzione di prevedere uno *spread* crescente per disincentivare comportamenti opportunistici, stante anche i principi di reciprocità e neutralità espressi.